

Tabella 17/REG/SP/RSO – Impegni spesa corrente *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Piemonte	4.357.663	10.010.102	2297	4.374.052	11.399.660	2606	4.436.798	10.688.758	2409	4.424.467	10.163.425	2297
Lombardia	9.700.881	21.317.666	2197	9.794.525	21.790.548	2225	9.973.397	22.506.924	2257	10.002.603	22.543.277	2254
Veneto	4.853.657	9.960.483	2052	4.881.756	10.051.067	2059	4.926.818	10.203.628	2071	4.927.596	10.506.727	2132
Liguria	1.567.339	3.860.540	2463	1.565.127	3.828.008	2446	1.591.939	4.062.395	2552	1.583.263	3.799.580	2400
Emilia-Romagna	4.341.240	10.239.568	2359	4.377.487	9.992.556	2283	4.446.354	10.530.231	2368	4.450.508	10.681.838	2400
<b>TOTALE NORD</b>	<b>24.820.780</b>	<b>55.388.358</b>	<b>2232</b>	<b>24.992.947</b>	<b>57.061.838</b>	<b>2283</b>	<b>25.375.306</b>	<b>57.991.937</b>	<b>2285</b>	<b>25.388.437</b>	<b>57.694.847</b>	<b>2272</b>
Toscana <sup>1)</sup>	3.667.780	10.390.413	2833	3.692.828	12.143.594	3288	3.750.511	10.076.023	2687	3.752.654	10.409.530	2774
Marche	1.540.688	3.348.210	2173	1.545.155	3.348.706	2167	1.553.138	3.856.119	2483	1.550.796	3.436.686	2216
Umbria	883.215	2.148.102	2432	886.239	2.100.478	2370	896.742	2.286.019	2549	894.762	2.144.251	2396
Lazio	5.500.022	15.721.704	2858	5.557.276	15.007.490	2701	5.870.451	15.037.528	2562	5.892.425	14.250.959	2419
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>11.591.705</b>	<b>31.608.428</b>	<b>2727</b>	<b>11.681.498</b>	<b>32.600.269</b>	<b>2791</b>	<b>12.070.842</b>	<b>31.255.689</b>	<b>2589</b>	<b>12.090.637</b>	<b>30.241.425</b>	<b>2501</b>
Abruzzo	1.306.416	2.856.042	2186	1.312.507	3.253.055	2479	1.333.939	3.194.092	2394	1.331.574	3.349.197	2515
Molise	313.145	877.854	2803	313.341	845.880	2700	314.725	984.133	3127	313.348	845.290	2698
Campania	5.764.424	13.584.088	2357	5.769.750	12.923.977	2240	5.869.965	13.511.031	2302	5.861.529	13.472.546	2298
Puglia <sup>1)</sup>	4.050.072	11.564.892	2855	4.050.803	13.430.979	3316	4.090.266	9.011.268	2203	4.090.105	9.154.946	2238
Basilicata <sup>1)</sup>	577.562	1.543.469	2672	576.194	1.568.394	2722	578.391	1.588.990	2747	576.619	1.598.990	2773
Calabria <sup>1)</sup>	1.958.418	5.108.867	2609	1.958.238	4.534.354	2316	1.980.533	7.639.113	3857	1.976.631	5.187.257	2624
<b>TOTALE SUD</b>	<b>13.970.037</b>	<b>35.535.212</b>	<b>2544</b>	<b>13.980.833</b>	<b>36.556.641</b>	<b>2615</b>	<b>14.167.819</b>	<b>35.928.627</b>	<b>2536</b>	<b>14.149.806</b>	<b>33.608.226</b>	<b>2375</b>
<b>TOTALE RSO</b>	<b>50.382.522</b>	<b>122.531.999</b>	<b>2432</b>	<b>50.655.278</b>	<b>126.218.748</b>	<b>2492</b>	<b>51.613.967</b>	<b>125.176.253</b>	<b>2425</b>	<b>51.628.880</b>	<b>121.544.498</b>	<b>2354</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

<sup>1)</sup> Per Toscana, Puglia, Basilicata e Calabria gli importi sono comprensivi di spese registrate nelle contabilità speciali, ma riclassificate come spese correnti.

Tabella 17/REG/SP/RSS – Impegni spesa corrente *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Valle d'Aosta	126.620	1.099.637	8685	127.844	1.157.250	9052	128.591	1.139.714	8863	128.298	1.166.963	9096
Trentino-Alto Adige	1.029.585	224.808	218	1.039.934	222.187	214	1.051.951	226.378	215	1.055.934	148.151	140
Provincia autonoma Bolzano	504.708	3.334.208	6606	509.626	3.317.456	6510	515.714	3.293.007	6385	518.518	3.441.426	6637
Provincia autonoma Trento	524.877	2.854.832	5439	530.308	2.871.948	5416	536.237	2.833.865	5285	537.416	2.816.448	5241
Friuli-Venezia Giulia	1.217.780	4.611.389	3787	1.221.860	4.458.557	3649	1.229.363	4.542.868	3695	1.227.122	5.418.775	4416
Sardegna	1.637.846	6.136.942	3747	1.640.379	5.782.048	3525	1.663.859	5.716.131	3435	1.663.286	6.403.809	3850
Sicilia	4.999.854	15.446.532	3089	4.999.932	16.419.126	3284	5.094.937	16.478.000	3234	5.092.080	16.730.793	3286
<b>TOTALE RSS *</b>	<b>9.011.685</b>	<b>33.708.347</b>	<b>3741</b>	<b>9.029.949</b>	<b>34.228.572</b>	<b>3791</b>	<b>9.168.701</b>	<b>34.229.963</b>	<b>3733</b>	<b>9.166.720</b>	<b>36.126.366</b>	<b>3941</b>

<b>Totale RSO + RSS</b>	<b>59.394.207</b>	<b>156.240.347</b>	<b>2631</b>	<b>59.685.227</b>	<b>160.447.320</b>	<b>2688</b>	<b>60.782.668</b>	<b>159.406.215</b>	<b>2623</b>	<b>60.795.600</b>	<b>157.670.863</b>	<b>2593</b>
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

\* Il TOTALE RSS nella colonna della popolazione non tiene conto del dato della Regione Trentino-Alto Adige, poiché avrebbe comportato una duplicazione con il totale delle Province autonome.

Tabella 18/REG/SP/RSO – Impegni spesa conto capitale *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Piemonte	4.357.663	624.810	143	4.374.052	624.308	143	4.436.798	998.255	225	4.424.467	226.843	51
Lombardia	9.700.881	2.040.763	210	9.794.525	1.401.232	143	9.973.397	1.664.071	167	10.002.603	1.412.140	141
Veneto	4.853.657	514.526	106	4.881.756	1.300.210	266	4.926.818	1.692.865	344	4.927.596	468.761	95
Liguria	1.567.339	356.326	227	1.565.127	482.212	308	1.591.939	494.204	310	1.583.263	300.753	190
Emilia-Romagna	4.341.240	629.667	145	4.377.487	1.290.575	295	4.446.354	747.694	168	4.450.508	547.969	123
<b>TOTALE NORD</b>	<b>24.820.780</b>	<b>4.166.092</b>	<b>168</b>	<b>24.992.947</b>	<b>5.098.536</b>	<b>204</b>	<b>25.375.306</b>	<b>5.597.089</b>	<b>221</b>	<b>25.388.437</b>	<b>2.956.466</b>	<b>116</b>
Toscana	3.667.780	1.319.497	360	3.692.828	1.217.335	330	3.750.511	1.174.392	313	3.752.654	480.477	128
Marche	1.540.688	615.844	400	1.545.155	285.360	185	1.553.138	277.494	179	1.550.796	215.159	139
Umbria	883.215	147.736	167	886.239	191.982	217	896.742	209.004	233	894.762	100.567	112
Lazio	5.500.022	1.669.953	304	5.557.276	2.204.120	397	5.870.451	798.131	136	5.892.425	533.667	91
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>11.591.705</b>	<b>3.753.031</b>	<b>324</b>	<b>11.681.498</b>	<b>3.898.797</b>	<b>334</b>	<b>12.070.842</b>	<b>2.459.021</b>	<b>204</b>	<b>12.090.637</b>	<b>1.329.871</b>	<b>110</b>
Abruzzo	1.306.416	312.555	239	1.312.507	293.391	224	1.333.939	389.860	292	1.331.574	237.151	178
Molise	313.145	472.442	1509	313.341	247.884	791	314.725	325.176	1033	313.348	168.067	536
Campania	5.764.424	1.643.500	285	5.769.750	2.218.447	384	5.869.965	1.916.841	327	5.861.529	3.047.735	520
Puglia	4.050.072	307.397	76	4.050.803	378.953	94	4.090.266	1.618.728	396	4.090.105	1.165.982	285
Basilicata	577.562	338.175	586	576.194	316.492	549	578.391	300.914	520	576.619	467.809	811
Calabria	1.958.418	699.603	357	1.958.238	764.080	390	1.980.533	1.655.322	836	1.976.631	885.077	448
<b>TOTALE SUD</b>	<b>13.970.037</b>	<b>3.773.673</b>	<b>270</b>	<b>13.980.833</b>	<b>4.219.247</b>	<b>302</b>	<b>14.167.819</b>	<b>6.206.842</b>	<b>438</b>	<b>14.149.806</b>	<b>5.971.821</b>	<b>422</b>
<b>TOTALE RSO</b>	<b>50.382.522</b>	<b>11.692.795</b>	<b>232</b>	<b>50.655.278</b>	<b>13.216.580</b>	<b>261</b>	<b>51.613.967</b>	<b>14.262.951</b>	<b>276</b>	<b>51.628.880</b>	<b>10.258.158</b>	<b>199</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

Tabella 18/REG/SP/RSS – Impegni spesa conto capitale *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Valle d'Aosta	126.620	264.563	2089	127.844	218.137	1706	128.591	150.270	1169	128.298	108.177	843
Trentino-Alto Adige	1.029.585	138.339	134	1.039.934	647.284	622	1.051.951	365.897	348	1.055.934	259.439	246
Provincia autonoma Bolzano	504.708	1.350.831	2676	509.626	1.342.764	2635	515.714	1.733.208	3361	518.518	1.962.014	3784
Provincia autonoma Trento	524.877	1.767.766	3368	530.308	1.688.039	3183	536.237	1.684.865	3142	537.416	2.314.097	4306
Friuli-Venezia Giulia	1.217.780	961.409	789	1.221.860	627.250	513	1.229.363	897.541	730	1.227.122	1.421.659	1159
Sardegna	1.637.846	720.276	440	1.640.379	709.152	432	1.663.859	1.140.583	686	1.663.286	1.005.243	604
Sicilia	4.999.854	2.878.254	576	4.999.932	1.782.742	357	5.094.937	3.188.521	626	5.092.080	1.922.287	378
<b>TOTALE RSS *</b>	<b>9.011.685</b>	<b>8.081.439</b>	<b>897</b>	<b>9.029.949</b>	<b>7.015.368</b>	<b>777</b>	<b>9.168.701</b>	<b>9.160.884</b>	<b>999</b>	<b>9.166.720</b>	<b>8.992.915</b>	<b>981</b>

<b>Totale RSO + RSS</b>	<b>59.394.207</b>	<b>19.774.234</b>	<b>333</b>	<b>59.685.227</b>	<b>20.231.947</b>	<b>339</b>	<b>60.782.668</b>	<b>23.423.835</b>	<b>385</b>	<b>60.795.600</b>	<b>19.251.074</b>	<b>317</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

\* Il TOTALE RSS nella colonna della popolazione non tiene conto del dato della Regione Trentino-Alto Adige, poiché avrebbe comportato una duplicazione con il totale delle Province autonome.

Tabella 19/REG/SP/RSO – Pagamenti spesa corrente *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Piemonte	4.357.663	9.325.111	2140	4.374.052	11.068.244	2530	4.436.798	10.138.109	2285	4.424.467	9.392.737	2123
Lombardia	9.700.881	20.962.530	2161	9.794.525	20.631.166	2106	9.973.397	17.384.692	1743	10.002.603	22.274.393	2227
Veneto	4.853.657	9.608.220	1980	4.881.756	9.966.858	2042	4.926.818	9.858.678	2001	4.927.596	9.720.703	1973
Liguria	1.567.339	3.708.649	2366	1.565.127	3.951.658	2525	1.591.939	4.022.674	2527	1.583.263	3.612.615	2282
Emilia-Romagna	4.341.240	10.186.587	2346	4.377.487	9.620.051	2198	4.446.354	10.144.097	2281	4.450.508	9.905.105	2226
<b>TOTALE NORD</b>	<b>24.820.780</b>	<b>53.791.096</b>	<b>2167</b>	<b>24.992.947</b>	<b>55.237.978</b>	<b>2210</b>	<b>25.375.306</b>	<b>51.548.250</b>	<b>2031</b>	<b>25.388.437</b>	<b>54.905.554</b>	<b>2163</b>
Toscana <sup>(1)</sup>	3.667.780	9.297.939	2535	3.692.828	11.631.832	3150	3.750.511	9.310.386	2482	3.752.654	9.268.597	2470
Marche	1.540.688	3.267.181	2121	1.545.155	3.301.988	2137	1.553.138	3.362.268	2165	1.550.796	3.427.200	2210
Umbria	883.215	2.113.992	2394	886.239	2.072.419	2338	896.742	2.250.185	2509	894.762	1.990.713	2225
Lazio	5.500.022	13.801.844	2509	5.557.276	13.907.103	2503	5.870.451	18.298.214	3117	5.892.425	13.801.318	2342
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>11.591.705</b>	<b>28.480.957</b>	<b>2457</b>	<b>11.681.498</b>	<b>30.913.342</b>	<b>2646</b>	<b>12.070.842</b>	<b>33.221.052</b>	<b>2752</b>	<b>12.090.637</b>	<b>28.487.828</b>	<b>2356</b>
Abruzzo	1.306.416	2.743.212	2100	1.312.507	3.184.547	2426	1.333.939	2.653.771	1989	1.331.574	3.282.350	2465
Molise	313.145	768.549	2454	313.341	821.581	2622	314.725	794.861	2526	313.348	843.279	2691
Campania	5.764.424	12.426.082	2156	5.769.750	13.225.289	2292	5.869.965	12.680.612	2160	5.861.529	12.348.415	2107
Puglia <sup>(1)</sup>	4.050.072	11.951.276	2951	4.050.803	15.495.652	3825	4.090.266	8.445.084	2065	4.090.105	8.810.193	2154
Basilicata <sup>(1)</sup>	577.562	1.859.204	3219	576.194	1.536.676	2667	578.391	1.611.885	2787	576.619	1.627.719	2823
Calabria <sup>(1)</sup>	1.958.418	4.603.774	2351	1.958.238	4.991.096	2549	1.980.533	6.171.160	3116	1.976.631	4.820.770	2439
<b>TOTALE SUD</b>	<b>13.970.037</b>	<b>34.352.097</b>	<b>2459</b>	<b>13.980.833</b>	<b>39.254.840</b>	<b>2808</b>	<b>14.167.819</b>	<b>32.357.372</b>	<b>2284</b>	<b>14.149.806</b>	<b>31.732.726</b>	<b>2243</b>
<b>TOTALE RSO</b>	<b>50.382.522</b>	<b>116.624.150</b>	<b>2315</b>	<b>50.655.278</b>	<b>125.406.159</b>	<b>2476</b>	<b>51.613.967</b>	<b>117.126.675</b>	<b>2269</b>	<b>51.628.880</b>	<b>115.126.108</b>	<b>2230</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

<sup>(1)</sup> Per Toscana, Puglia, Basilicata e Calabria gli importi sono comprensivi di spese registrate nelle contabilità speciali, ma riclassificate come spese correnti.

Tabella 19/REG/SP/RSS – Pagamenti spesa corrente *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Valle d'Aosta	126.620	1.057.439	8351	127.844	1.116.107	8730	128.591	1.156.726	8995	128.298	1.101.502	8585
Trentino-Alto Adige	1.029.585	217.970	212	1.039.934	216.074	208	1.051.951	217.681	207	1.055.934	142.479	135
Provincia autonoma Bolzano	504.708	3.360.601	6659	509.626	3.388.030	6648	515.714	3.293.302	6386	518.518	3.505.336	6760
Provincia autonoma Trento	524.877	2.828.571	5389	530.308	3.031.399	5716	536.237	2.913.951	5434	537.416	2.865.944	5333
Friuli-Venezia Giulia	1.217.780	4.484.746	3683	1.221.860	4.504.498	3687	1.229.363	4.546.689	3698	1.227.122	5.004.358	4078
Sardegna	1.637.846	5.835.354	3563	1.640.379	6.105.952	3722	1.663.859	5.603.809	3368	1.663.286	6.387.688	3840
Sicilia	4.999.854	13.982.557	2797	4.999.932	16.354.821	3271	5.094.937	15.708.067	3083	5.092.080	18.797.044	3691
<b>TOTALE RSS *</b>	<b>9.011.685</b>	<b>31.767.238</b>	<b>3525</b>	<b>9.029.949</b>	<b>34.716.879</b>	<b>3845</b>	<b>9.168.701</b>	<b>33.440.225</b>	<b>3647</b>	<b>9.166.720</b>	<b>37.804.351</b>	<b>4124</b>

<b>Totale RSO + RSS</b>	<b>59.394.207</b>	<b>148.391.388</b>	<b>2498</b>	<b>59.685.227</b>	<b>160.123.039</b>	<b>2683</b>	<b>60.782.668</b>	<b>150.566.899</b>	<b>2477</b>	<b>60.795.600</b>	<b>152.930.459</b>	<b>2515</b>
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

\* Il TOTALE RSS nella colonna della popolazione non tiene conto del dato della Regione Trentino-Alto Adige, poiché avrebbe comportato una duplicazione con il totale delle Province autonome.

Tabella 20/REG/SP/RSO – Pagamenti spesa conto capitale *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Piemonte	4.357.663	600.832	138	4.374.052	1.066.193	244	4.436.798	681.641	154	4.424.467	359.045	81
Lombardia	9.700.881	2.224.050	229	9.794.525	1.303.743	133	9.973.397	1.404.564	141	10.002.603	1.358.185	136
Veneto	4.853.657	908.300	187	4.881.756	1.509.471	309	4.926.818	1.492.308	303	4.927.596	549.434	112
Liguria	1.567.339	308.287	197	1.565.127	412.181	263	1.591.939	469.037	295	1.583.263	376.741	238
Emilia-Romagna	4.341.240	514.753	119	4.377.487	1.271.239	290	4.446.354	553.219	124	4.450.508	398.653	90
<b>TOTALE NORD</b>	<b>24.820.780</b>	<b>4.556.222</b>	<b>184</b>	<b>24.992.947</b>	<b>5.562.827</b>	<b>223</b>	<b>25.375.306</b>	<b>4.600.769</b>	<b>181</b>	<b>25.388.437</b>	<b>3.042.059</b>	<b>120</b>
Toscana	3.667.780	853.934	233	3.692.828	1.033.960	280	3.750.511	1.035.357	276	3.752.654	506.142	135
Marche	1.540.688	574.513	373	1.545.155	253.070	164	1.553.138	213.737	138	1.550.796	211.510	136
Umbria	883.215	224.206	254	886.239	194.428	219	896.742	150.425	168	894.762	110.032	123
Lazio	5.500.022	773.525	141	5.557.276	1.094.988	197	5.870.451	1.394.953	238	5.892.425	913.113	155
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>11.591.705</b>	<b>2.426.178</b>	<b>209</b>	<b>11.681.498</b>	<b>2.576.446</b>	<b>221</b>	<b>12.070.842</b>	<b>2.794.472</b>	<b>232</b>	<b>12.090.637</b>	<b>1.740.797</b>	<b>144</b>
Abruzzo	1.306.416	317.900	243	1.312.507	287.971	219	1.333.939	315.791	237	1.331.574	303.276	228
Molise	313.145	142.275	454	313.341	210.457	672	314.725	134.641	428	313.348	206.687	660
Campania	5.764.424	1.578.425	274	5.769.750	2.011.567	349	5.869.965	1.717.019	293	5.861.529	2.555.541	436
Puglia	4.050.072	1.423.824	352	4.050.803	1.312.754	324	4.090.266	1.417.560	347	4.090.105	1.440.390	352
Basilicata	577.562	419.517	726	576.194	382.942	665	578.391	400.209	692	576.619	566.322	982
Calabria	1.958.418	680.101	347	1.958.238	731.775	374	1.980.533	672.911	340	1.976.631	1.271.198	643
<b>TOTALE SUD</b>	<b>13.970.037</b>	<b>4.562.043</b>	<b>327</b>	<b>13.980.833</b>	<b>4.937.466</b>	<b>353</b>	<b>14.167.819</b>	<b>4.658.131</b>	<b>329</b>	<b>14.149.806</b>	<b>6.343.414</b>	<b>448</b>
<b>TOTALE RSO</b>	<b>50.382.522</b>	<b>11.544.443</b>	<b>229</b>	<b>50.655.278</b>	<b>13.076.739</b>	<b>258</b>	<b>51.613.967</b>	<b>12.053.372</b>	<b>234</b>	<b>51.628.880</b>	<b>11.126.269</b>	<b>216</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

Tabella 20/REG/SP/RSS – Pagamenti spesa conto capitale *pro capite* – quadriennio 2012-2015

REGIONI	2012			2013			2014			2015		
	Popolazione	Spesa corrente	<i>Pro capite</i>									
Valle d'Aosta	126.620	298.131	2355	127.844	243.549	1905	128.591	225.283	1752	128.298	191.048	1489
Trentino-Alto Adige	1.029.585	108.108	105	1.039.934	376.404	362	1.051.951	218.391	208	1.055.934	117.016	111
Provincia autonoma Bolzano	504.708	1.025.624	2032	509.626	1.080.104	2119	515.714	1.047.371	2031	518.518	1.076.382	2076
Provincia autonoma Trento	524.877	1.124.417	2142	530.308	1.199.313	2262	536.237	1.067.918	1992	537.416	1.798.790	3347
Friuli-Venezia Giulia	1.217.780	925.293	760	1.221.860	614.960	503	1.229.363	783.775	638	1.227.122	784.737	639
Sardegna	1.637.846	674.385	412	1.640.379	878.378	535	1.663.859	811.077	487	1.663.286	995.932	599
Sicilia	4.999.854	2.195.427	439	4.999.932	1.874.823	375	5.094.937	1.512.716	297	5.092.080	2.033.858	399
<b>TOTALE RSS *</b>	<b>9.011.685</b>	<b>6.351.384</b>	<b>705</b>	<b>9.029.949</b>	<b>6.267.529</b>	<b>694</b>	<b>9.168.701</b>	<b>5.666.531</b>	<b>618</b>	<b>9.166.720</b>	<b>6.997.763</b>	<b>763</b>

<b>Totale RSO + RSS</b>	<b>59.394.207</b>	<b>17.895.827</b>	<b>301</b>	<b>59.685.227</b>	<b>19.344.269</b>	<b>324</b>	<b>60.782.668</b>	<b>17.719.903</b>	<b>292</b>	<b>60.795.600</b>	<b>18.124.032</b>	<b>298</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2012, 2013, 2014 e 2015 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo Con.Te. (Contabilità Territoriale) alla data del 01/03/2017. In caso di omessa compilazione del sistema Con.Te., sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 7/2016/FRG); fonte popolazione: conti economici regionali ISTAT, popolazione al 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015; importi in migliaia di euro

\* Il TOTALE RSS nella colonna della popolazione non tiene conto del dato della Regione Trentino-Alto Adige, poiché avrebbe comportato una duplicazione con il totale delle Province autonome.

## 6 L'INDEBITAMENTO REGIONALE

### 6.1 Il ricorso all'indebitamento alla luce della l. n. 164/2016

L'art. 119, comma sesto, della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli Enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

I principi del pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche hanno, oramai, assunto rango costituzionale ad opera della legge Cost. 20 aprile 2012, che ha anche novellato l'art. 97, comma 1, della Costituzione, disponendo che *“le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Tali principi risultano pienamente confermati dall'art. 10, comma primo e secondo, della legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge 12 agosto 2016 n. 164.<sup>137</sup>

L'art. 2 della legge n. 164/2016 ha, infatti, novellato gli ultimi tre commi dell'art. 10 della l. n. 243/2012 prevedendo, in primo luogo, che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli Enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione che realizza le predette operazioni.

Secondo la nuova disciplina, dunque, mediante il rafforzamento dello strumento dell'intesa, deve essere garantito il rispetto del saldo finale di competenza, a livello di aggregato regionale.

Il d.P.C.M. del 21 febbraio 2017, n. 21<sup>138</sup> recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, afferma che restano ferme le operazioni di investimento dei singoli Enti territoriali

<sup>137</sup> Con ricorso alla Corte costituzionale, depositato il 7 novembre 2016, la Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, l. n. 164/2016 (modificativa dell'art. 9, l. n. 243/2012) in tema di “equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali” nella parte in cui è riservata allo Stato la potestà legislativa di definire i premi e le sanzioni da applicare agli Enti territoriali in caso di mancato rispetto degli equilibri di bilancio.

<sup>138</sup> Il dPCM, recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, co. 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in

effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del saldo di cui all'art. 9 della l. n. 243/2012 e, pertanto, le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun Ente territoriale.<sup>139</sup>

Le operazioni di indebitamento e quelle di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle predette intese, devono essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali previsti dal comma 4 dell'art. 10. Si tratta di una rilevante novità introdotta dalla l. n. 164/2016, ove i patti assumono veste complementare rispetto alle intese e sono finalizzati ad incentivare le spese di investimento degli Enti territoriali.<sup>140</sup>

L'art. 1, comma 495, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) prevede, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle Regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, co. 4, della l. n. 243/2012, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

Le richieste di spazi finanziari devono contenere le informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.<sup>141</sup>

---

caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2017, n. 59.

<sup>139</sup> Si rileva, tuttavia, che, con ricorso alla Corte Costituzionale depositato in data 4 novembre 2016, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, anche con riferimento all'art. 10, eccependo che tale norma subordina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione della Regione alla conclusione di apposite intese con gli Enti territoriali e condiziona non solo le operazioni di indebitamento ma anche quelle di investimento e finalizza l'avanzo di amministrazione alla sola copertura delle spese di investimento. Analoghe censure, in sede di ricorso alla Corte Costituzionale, sono state mosse anche dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

<sup>140</sup> L'art. 4 del d.P.C.M. attuativo dell'art. 10, co. 4, della l. n. 243/2012 è incentrato sulla conclusione dei patti di solidarietà nazionali destinati ad attribuire agli Enti territoriali spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili nel rispetto del proprio saldo e prescrive che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno provveda ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari.

Inoltre la relazione illustrativa al DPCM precisa che le richieste/cessioni degli spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali. Ciò al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, non focalizzandosi esclusivamente sulla programmazione degli investimenti nell'anno oggetto dell'intesa.

<sup>141</sup> L'art. 1, comma 499, della l. n. 232/2016 prevede che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna Regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli Enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, co. 502, della citata l. n. 232/2016 assegna, per gli anni dal 2017 al 2030, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243/2012, spazi finanziari per l'importo di 70 milioni di euro per ciascuna Provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna Provincia negli anni dal 2018 al 2030.

Per consentire la realizzazione di apposite intese, il dPCM<sup>142</sup> prescrive che le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni possono cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento e che i medesimi Enti possono richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.<sup>143</sup>

La Conferenza delle Regioni, in sede di parere sullo schema del citato d.P.C.M., ha ritenuto di primaria importanza la necessità di sfruttare al massimo, anche temporalmente, lo scambio di spazi finanziari sul territorio al fine di massimizzarne l'utilizzo per rilanciare gli investimenti.

L'iter per l'attuazione delle intese predisposto dall'art. 2 del d.P.C.M. prevede che le Regioni e le Province autonome, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, provvedano alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari; le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere presentate entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno le Regioni e le Province autonome devono concludere le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili e comunicare i saldi obiettivo rideterminati agli Enti locali interessati ed al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

---

quali gli Enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

<sup>142</sup> La Sezione consultiva del Consiglio di Stato, con parere n. 84/2017, reso in data 12 gennaio 2017, ha osservato che il dPCM del 21 febbraio 2017, n. 21, deve essere ricondotto alla categoria dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 17, lett. a) della l. n. 400/1988.

<sup>143</sup> Con ricorso n. 70 depositato in data 4 novembre 2016, la Regione Trentino Alto Adige, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 10, che prevede l'emanazione di apposito dPCM, eccependo sia l'assenza del carattere meramente tecnico del potere attuativo conferito, sia la violazione del giudicato costituzionale, a norma dell'art. 136 Cost, in quanto ripristinerebbe una norma di legge già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 88/2014). Risulterebbe, poi, violata l'autonomia finanziaria della ricorrente Regione, tutelata dal Titolo VI dello statuto speciale, sia direttamente (in relazione alla disciplina dell'indebitamento della stessa Regione), sia in relazione all'autonomia dei Comuni e degli Enti locali provinciali. Analoghe censure di illegittimità costituzionale sono state mosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano con ricorsi depositati sempre in data 4 novembre 2016.

Gli Enti beneficiari degli spazi finanziari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Qualora le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano ad avviare l'iter delle intese nei termini previsti viene esercitato il potere sostitutivo del Governo, previa diffida del Ministero dell'economia e delle finanze.<sup>144</sup>

La legge n. 164/2016 introduce, inoltre, ulteriori modifiche all'art. 12 della l. n. 243/2012 affidando esclusivamente alla legge statale la determinazione delle modalità con le quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni devono concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La norma aggiunge che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli Enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e che i predetti Enti, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.<sup>145</sup>

La “regola aurea” del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti è, pertanto, inscindibilmente collegata ed integrata da altri principi costituzionali quali il coordinamento della finanza pubblica, l'ordinamento civile e la tutela degli equilibri di bilancio.<sup>146</sup>

Secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, la disciplina dell'indebitamento delle autonomie territoriali è intimamente connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio<sup>147</sup> posto che i vincoli imposti alla finanza pubblica, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio

<sup>144</sup> L'art. 1, comma 506, della l. n. 232/2016 stabilisce, infatti, che alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscano l'intesa regionale disciplinata dal dPCM, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui all'art. 1, comma 475, lettere c) ed e), che statuiscano il divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento ed il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

<sup>145</sup> Con ricorso alla Corte Costituzionale depositato in data 4/11/2016, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, affermando che l'art. 12 della l. n. 243/2012, come modificato dalla l. n. 164/2016 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 5, co. 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012. Tale disposizione, di rango costituzionale, riserva la disciplina delle «modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni» alla legge rinforzata (approvata ai sensi dell'art. 81, sesto comma, Cost.), mentre la norma impugnata assegna la competenza alla legge statale. La norma inciderebbe, poi, sulla autonomia finanziaria dell'Ente, garantita da disposizioni dello statuto speciale, perché investe le modalità di concorso alla sostenibilità del debito pubblico e, quindi, tocca rilevanti scelte di bilancio. Analoghe censure di illegittimità costituzionale sono state mosse dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano con ricorsi depositati sempre in data 4/11/2016.

<sup>146</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014.

<sup>147</sup> Corte Costituzionale, sentenze n. 70/2012, n. 88/2014.

consolidato delle pubbliche amministrazioni» in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.<sup>148</sup>

La verifica dell'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione è, come noto, espressamente assegnata dall'art. 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre n. 213, alle Sezioni regionali di controllo chiamate ad esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonché a rendere il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.

Il ricorso al debito per finanziarie spese diverse da quelle d'investimento comporta, ai sensi dell'art. 30, co. 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la nullità dei relativi atti e contratti nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera da un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.<sup>149</sup>

## **6.2 Gli aggiornamenti alla contabilità armonizzata in tema di indebitamento**

Il nuovo sistema di contabilità armonizzata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, come emendato dal d.lgs. n. 126/2014, dedica particolare attenzione anche alla materia dell'indebitamento regionale rilevato che, all'art. 44, comma 3, ribadisce che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente a spese di investimento e non possono essere impiegate per spesa corrente; all'art. 75, integra la casistica legislativa delle fattispecie costituenti indebitamento e di quelle inquadrabili nel campo delle spese di investimento e prevede il superamento del sistema dei cosiddetti mutui a pareggio.

L'art. 62 prevede che il ricorso al debito da parte delle Regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, in materia di debiti autorizzati ma non contratti, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 Cost., all'art. 3, co. 16, della l. 24 dicembre 2003 n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della l. n. 243/2012.

<sup>148</sup> Corte Costituzionale, sentenze n. 39/2014, n. 40/2014, n. 88/2014, n. 138/2013, n. 425/2004.

<sup>149</sup> Le SS.RR. in sede giurisdizionale, con la sentenza del 27 dicembre 2007 n. 12/2007/QM, hanno chiarito che: a) il procedimento per la comminazione della sanzione è quello dell'ordinario giudizio di responsabilità; b) la potenziale lesione degli equilibri di bilancio che trova sanzione nella norma della l. n. 289/2002 prescinde dal verificarsi di un danno risarcibile in senso proprio; c) per la condanna è necessario che ricorra l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e che il destinatario della sanzione sia l'Ente di appartenenza degli amministratori e non l'erario.

La norma dispone, inoltre, che non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce e che l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

La nota integrativa al bilancio di previsione prescritta dall'art. 11, comma 3, lett.g), del predetto d.lgs. n. 118/2011 deve, poi, contenere l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

In conformità al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, i commi 4 e 5 del su richiamato art. 62 dispongono che le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente, è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.<sup>150</sup>

La normativa in tema di indebitamento regionale dettata dal citato d.lgs. n. 118/2011 ha, inoltre, subito una significativa modifica per effetto dell'art. 9 bis co. 2, del d.l. 24/06/2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 che ha integrato l'art. 51, co. 4, in materia di variazioni di bilancio, consentendo ai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario della Regione di effettuare anche “le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.”

Si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011<sup>151</sup>, al punto 3.17, prescrive che, nel corso della gestione, particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate

<sup>150</sup> Nelle relazioni sulla gestione della finanza degli Enti territoriali approvate da questa Sezione con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2016/FRG e n. 29/SEZAUT/2014/FRG si è rilevato che la novità più rilevante contenuta nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 deve individuarsi nel comma 4 dell'art. 62 che impone la necessaria correlazione tra stipulazione dell'obbligazione ed accertamento della relativa entrata.

<sup>151</sup> Ai sensi dell'art. 36, co. 5, del d.lgs. n.118/2011, le Regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del citato decreto.

nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative e che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'Ente ed a questo fine occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.

Il medesimo principio contabile, al punto 3.18, precisa che un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'Ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti" (punto 3.21).

Il nuovo punto 5.3 del principio contabile, introdotto dal d.m. 1 dicembre 2015, sancisce che la copertura delle spese di investimento, in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, deve risultare "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"<sup>152</sup> e che costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'Ente o di altra pubblica amministrazione.<sup>153</sup>

<sup>152</sup> Sentenza della Corte costituzionale n. 213/2008.

<sup>153</sup> Il fondo pluriennale vincolato a regime è destinato ad assumere le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate ed, al riguardo, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

I successivi postulati di cui ai punti 5.3.7 e 5.3.8 disciplinano anche la copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali o da riduzioni permanenti di spese correnti.

Inoltre, tra le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura sono ricomprese, sulla base degli aggiornamenti apportati dal citato d.m. all'allegato n. 1, punto 16, al d.lgs. n. 118/2011, anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Deve, infine, farsi cenno all'aggiornamento dell'allegato n. 14 al d.lgs. n. 118/2011, nella parte concernente la classificazione delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, con l'istituzione di un nuovo macroaggregato denominato "fondo per rimborso prestiti" ed il conseguente aggiornamento degli schemi di bilancio e di rendiconto nonché alla modifica dell'allegato d) al bilancio di previsione contenente l'estensione a tre esercizi dell'indicazione dei limiti di indebitamento.

### **6.3 Il debito autorizzato e non contratto**

L'articolo 40, co. 1, del citato d.lgs. n. 118/2011 prevede che, nelle more dell'applicazione del capo IV della l. n. 243/2012 (inerente al ricorso all'indebitamento ed al concorso degli Enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nel rispetto della normativa in materia di indebitamento dettata dal su enunciato articolo 62.

Il comma secondo aggiunge che, a decorrere dall'esercizio 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Tuttavia, l'art. 1, comma 688-bis della l. 28 dicembre 2015 n. 208, aggiunto dal d.l. n. 113/2016, autorizza le sole Regioni che, nell'anno 2015, hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'art.4, comma 4, decreto legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui al su richiamato articolo 40, comma 2, del d. lgs. n. 118/2011.